



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio       | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio             | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 11-03 / cifra 4.4, paragrafo 1

Tema: Installazione e esercizio di apparecchiature negli autosili

Data: 08.02.2011

No. 11-002it

---

### Pubblicazione per:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

---

### Domanda:

In virtù della direttiva antincendio 11-03, art. 4.4, paragrafo 1, le autorimesse e gli autosili con una superficie superiore a 150 m<sup>2</sup> non possono essere utilizzati per altri scopi. Sorge dunque la domanda se, di conseguenza, non è consentito installare un generatore d'aria calda (pacco lamellare con accumulatore di freddo, ventilatore con involucro) in un'autorimessa.

De facto in Svizzera vengono installati frequentemente generatori di questo tipo nelle autorimesse, in quanto in questi ambienti il rilascio di calore funziona bene e, come effetto secondario, questi apparecchi riscaldano l'autorimessa.

Dal vostro punto di vista cosa può essere ritenuto accettabile dalla competente autorità antincendio affinché tutti gli installatori e gli specialisti sul territorio nazionale abbiano a disposizione gli stessi criteri di riferimento?

### Risposta:

È consentito installare dei componenti di impianti di ventilazione e di climatizzazione (scambiatori di calore, ventilatori) negli autosili. I prodotti refrigeranti necessari non devono essere infiammabili.